

NOTIZIARIO N. 3 - 22 GENNAIO 2021

AWISO

**Comunichiamo che nel pomeriggio di LUNEDI' 25 GENNAIO 2021
dalle ore 12.30 alle ore 18.00**

**gli uffici dell'Associazione resteranno chiusi
in quanto E-distribuzione sospenderà l'erogazione di energia elettrica per
effettuare dei lavori sui propri impianti.**

Ci scusiamo fin da ora per gli eventuali disagi arrecati.

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ REACH e rifiuti, dal 5 gennaio obbligo di notifica per gli articoli contenenti sostanze SVHC. pag. 3
- ◆ D.lgs. 81/08, sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell'art. 40 comma 1 - allegato 3b. pag. 4

FISCALE

- ◆ La Legge di Bilancio 2021. pag. 5

FORMAZIONE



- ◆ Fino a 50.000€ a fondo perduto in formazione a sostegno dell'innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti. pag.19
- ◆ L'azienda a impatto zero: il risparmio energetico nel settore meccanico. pag.21

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Tutele per i lavoratori 1) sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 2) fragili: novità introdotte dalla Legge (di bilancio 2021) n. 178/2020. pag. 27
- ◆ Cigs causata da crisi aziendale per evento improvviso e impreveduto rappresentato dalla pandemia da Covid-19: semplificate (fino al termine dell'emergenza epidemiologica) le condizioni di accesso. pag. 31
- ◆ Trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione: importi validi per il 2021. pag. 36
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di dicembre 2020. pag. 38

**REACH E RIFIUTI, DAL 5 GENNAIO OBBLIGO DI NOTIFICA PER GLI ARTICOLI CONTENENTI
SOSTANZE SVHC**

Lo SCIP è il database contenente le informazioni sulle sostanze preoccupanti contenute in articoli o in oggetti complessi (“Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”) istituito per ottemperare alla Direttiva quadro sui Rifiuti.

L'art. 9, par. 1, lett. i) della suddetta Direttiva, modificata dalla Direttiva 2018/851, prevede che, **a partire dal 5 gennaio 2021, le aziende che forniscono articoli contenenti sostanze SVHC in Candidate list (sostanze preoccupanti, SVHC - Substances of very high concern) in una concentrazione superiore allo 0.1% p/p debbano fornire informazioni su questi articoli all'ECHA.** L'obbligo non si applica ai rivenditori al dettaglio che forniscono articoli direttamente al consumatore. Maggiori informazioni sono disponibili ai seguente links:

- <https://echa.europa.eu/it/scip-support>
- <https://echa.europa.eu/it/scip-infographic>
- <https://echa.europa.eu/it/understanding-wfd>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

**D.LGS. 81/08, SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DELL'ART.
40 COMMA 1 - ALLEGATO 3B**

Il decreto legislativo 81/2008, all'art. 40 comma 1 recita: "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B".

Con precedente nota del 31.03.2020 era stata disposta la proroga al 31 luglio 2020 dell'invio dei dati allegato 3B relativi all'anno 2019; tuttavia, alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, con nota protocollo 0001330-14/01/2021-DGPRE-MDS-P, **il Ministero della Salute ha informato della sospensione in oggetto, per tutto l'anno 2021.**

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

LA LEGGE DI BILANCIO 2021

Con la pubblicazione sulla G.U. Serie Generale n.322 del 30/12/2020 - Suppl. Ordinario n. 46) è **entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 la Legge 30 dicembre 2020, n. 178** (“Legge di bilancio 2021”) ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 412, 413, 722 dell'art. 1 in vigore dal 30/12/2020. Con la presente circolare si forniscono alcune informazioni sulle novità di natura fiscale ritenute di maggiore interesse.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI - commi 20, 21 e 22

Per i lavoratori autonomi è istituito un **fondo** che consente l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
- con un **reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000** che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33%** rispetto a quello del 2019.

Sono **esclusi** dall'esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell'esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i **medici / infermieri / altri professionisti e operatori** di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza COVID-19.

SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI / ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - commi 36 e 37

È prevista, a favore:

- delle federazioni sportive nazionali,
- degli enti di promozione sportiva;
- delle associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche;

con domicilio fiscale, sede legale / operativa in Italia, che operano nell'ambito di **competizioni sportive in corso di svolgimento** ai sensi del DPCM 24.10.2020, **la sospensione dei termini** relativi:

- ai versamenti delle **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati**, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, **dall'1.1 al 28.2.2021**;
- agli adempimenti / versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** dall'1.1 al 28.2.2021;
- ai **versamenti IVA** in scadenza a gennaio e febbraio 2021;
- ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dall'1.1 al 28.2.2021.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- **in unica soluzione entro il 30.5.2021**; ovvero
- **in forma rateizzata**, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo: la prima rata scade il 30.5.2021 e le rate relative a dicembre 2021 e 2022 vanno versate entro il giorno 16 di tali mesi.

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO - comma 40

È prevista l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di **piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati** in vista:

- del loro **consumo immediato**;
- della loro **consegna a domicilio o dell'asporto**.

DETRAZIONI INTERVENTI EDILIZI / ENERGETICI - commi 58, 59 e 76

È **prorogato** dal 31.12.2020 al **31.12.2021** il termine entro il quale devono essere sostenute:

- le spese relative agli **interventi di riqualificazione energetica** per poter fruire della detrazione del 65% - 50%;
- le spese relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per poter fruire della detrazione nella misura del 50% sull'importo massimo di euro 96.000.

Sono confermati per il 2021:

- il c.d. "**bonus mobili**", con **spesa massima agevolabile innalzata a euro 16.000**;
- il c.d. "**bonus facciate**";
- il c.d. "**bonus verde**".

NUOVO BONUS IDRICO – commi da 61 a 65

È introdotto il nuovo "**bonus idrico**", pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, **persona fisica residente in Italia**, fino ad esaurimento del fondo stanziato (€ 20 milioni), **da utilizzare entro il 31.12.2021**, per interventi di:

- **sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto**;
- **sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua**;

su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE. Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

NUOVA DETRAZIONE DEL 110% – comma 66

Alla nuova detrazione del 110% sono apportate molteplici modifiche che comportano un **ampliamento del relativo ambito di applicazione**.

Data sostenimento spesa agevolabile e rateazione agevolazione

Sono ora ammesse alla detrazione le **spese sostenute fino al 30.6.2022** con detrazione da ripartire in **4 quote annuali** per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Se al 30.6.2022 i lavori sono effettuati per almeno il 60%, il termine è differito al 31.12.2022.

Tale ulteriore differimento riguarda soltanto **i condomini e le persone fisiche per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche.

Interventi agevolabili

La **detrazione del 110% può essere fruita anche** per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa / lavoro autonomo, con riferimento agli **interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà**. Anche in tal caso la detrazione è fruibile con riferimento agli interventi realizzati **al massimo su 2 unità immobiliari**.

Per quanto riguarda la **tipologia** degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:

- tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119

rientra anche la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;

– tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Interventi agevolabili

Con riferimento all’installazione di “colonnine di ricarica”, per le quali è prevista la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- € 2.000 per edifici unifamiliari / unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
 - € 1.500 per edifici plurifamiliari / condomini che installano fino a 8 colonnine;
 - € 1.200 per edifici plurifamiliari / condomini che installano più di 8 colonnine;
- considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Tipologia immobili oggetto di interventi agevolabili

Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è ora disposto che:

- un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni / manufatti di proprietà esclusiva:
 - ✓ impianto per l’approvvigionamento idrico;
 - ✓ impianto per il gas;
 - ✓ impianto per l’energia elettrica;
 - ✓ impianto di climatizzazione invernale;
- oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A.

BONUS VEICOLI ELETTRICI - commi da 77 a 79

È stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente a favore dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l’acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all’art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA - comma 83

La rivalutazione dei beni d'impresa è estesa **anche all'avviamento** e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

ESTENSIONE "CONTRIBUTO CENTRI STORICI" - commi 87 e 88

Per il 2021 il c.d. "contributo centri storici" di cui all'art. 59, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" è stato esteso a favore dei **Comuni in cui sono situati santuari religiosi**.

NUOVA "SABATINI-TER" - commi 95 e 96

È confermata **l'eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione** c.d. "Sabatini-ter", consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE / GARANZIA SACE - commi 206 e da 208 a 212

È prevista la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

È stato ampliato l'ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:

- a **cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza** prestata dal cedente (c.d. cessioni pro soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari;
- a **finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti**.

**COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI
commi da 227 a 229**

È previsto che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una **piattaforma telematica dedicata alla compensazione** di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche, **risultanti da fatture elettroniche**.

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica **produce gli stessi effetti dell'estinzione dell'obbligazione** prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI – commi da 248 a 254

Il termine per beneficiare delle misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, previste dal "Decreto Cura Italia", fissato originariamente al 31.1.2021, è prorogato al **30.6.2021**.

Per le imprese che all'1.1.2021 risultano:

- **già ammesse alle misure di sostegno**, la proroga della moratoria opera **automaticamente** senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico, entro il 31.3.2021;
- **non ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse**, presentando apposita comunicazione, **entro il 31.1.2021**.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - comma 266

È stato disposto che per le **perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili** le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.

È inoltre:

- **posticipato al quinto esercizio successivo** (in luogo dell'esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine entro il quale la perdita deve risultare **diminuita a meno di 1/3**. In tal caso l'assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- previsto che nelle ipotesi di cui agli artt. 2447 e 2482-ter l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore al minimo legale, può deliberare di **rinvviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo** (2025). L'assemblea che approva il bilancio di quest'ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati artt. 2447 e 2482-ter;
- previsto che fino alla data della predetta assemblea **non operano le cause di scioglimento** della società per riduzione / perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c.;
- previsto che le perdite in esame devono essere **distintamente indicate in Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

DETRAZIONE SPESE VETERINARIE - comma 333

È stata **umentata da € 500 a € 550** la detrazione delle spese veterinarie (invariata la franchigia di € 129,11).

BONUS BEBÈ – comma 362

È confermato il riconoscimento del bonus bebè anche per ogni figlio nato / adottato **dall'1.1 al 31.12.2021**, fino al compimento del primo anno di età / primo anno d'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall'INPS, è parametrato al valore dell'ISEE, come segue.

ISEE	Bonus bebé
pari o inferiore a € 7.000 annui	€ 1.920
da € 7.001 a € 40.000 annui	€ 1.440
da € 40.001 annui	€ 960

L'importo è aumentato del 20% in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato nel 2021.

FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI - commi da 381 a 384

È stato riconosciuto **per il 2021** un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di **riduzione** del contratto di locazione.

Il contributo in esame è **pari al 50% della riduzione del canone** entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.

Per il riconoscimento del contributo:

- il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo;
- è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a € 50 milioni per il 2021.

INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE - commi da 386 a 401

È stata istituita in via sperimentale, per il **triennio 2021-2023**, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, TUIR, che presentano i seguenti requisiti:

- a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell'indennità;
- c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti a quello di presentazione della domanda;
- d) hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'Indice ISTAT rispetto all'anno precedente;
- e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa.

L'indennità è erogata dall'INPS previa presentazione in via telematica di un'apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

L'indennità in esame:

- erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate, non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI - commi da 595 a 597

È confermata l'applicazione **dal 2021** della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi **solo in caso** di destinazione alla locazione di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta.

Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si **presume svolta in forma imprenditoriale** ai sensi dell'art. 2082, C.c.

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO - commi 599 e 600

Non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Si tratta, in particolare, dei seguenti immobili:

- stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori** delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici / manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, **a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori** delle attività ivi esercitate.

“BONUS CANONI DI LOCAZIONE” - comma 602 e 603

Il termine per poter beneficiare del credito d'imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo a favore delle **imprese turistico-ricettive**, originariamente fissato al 31.12.2020, è stato **differito al 30.4.2021** e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

BONUS PUBBLICITÀ - comma 608

È Prevista **anche per il 2021 e 2022** la quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, **nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

BONUS CULTURA 18ENNI - commi 576 e 611

È confermato **anche per il 2021** il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono **18 anni** nel 2021, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

È altresì confermata l'estensione del bonus anche per gli **abbonamenti a periodici** (in precedenza era riconosciuto esclusivamente per abbonamenti a quotidiani).

“BONUS TV 5G” - commi 614 e 615

In sede di approvazione, allo scopo di **favorire il rinnovo / sostituzione** degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di **favorire il corretto smaltimento** degli apparecchi obsoleti, il “bonus TV 5G” è stato esteso **all'acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva**.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

BONUS EMISSIONI Co2 AUTOVETTURE - commi da 651 a 659

Sono previsti contributi per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia **veicoli nuovi di fabbrica, con e senza rottamazione, anche di categoria N1 ed M1**.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
commi da 1051 a 1063 e 1065

Sono introdotti nuovi crediti d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali "generici", beni materiali "Industria 4.0" di cui alla Tabella A e beni immateriali di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017). I beni devono essere nuovi e **destinati a strutture produttive ubicate in Italia.**

L'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati:

- **dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022** a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- **dall'1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023** a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in **beni "generici"** l'agevolazione spetta sia alle **imprese** che ai **lavoratori autonomi**; per gli investimenti in **beni di cui alle citate Tabelle A e B** il beneficio spetta **soltanto alle imprese.**

La spettanza dell'agevolazione è comunque subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali / assistenziali dei lavoratori.

Va evidenziato che la nuova previsione si "sovrappone" in parte a quella contenuta nella Legge n. 160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all'ordine / acconti) e pertanto, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.

Investimenti agevolabili

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi.** Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- specifici beni delle industrie manifatturiere alimentari, delle industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua e delle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Misura del credito d'imposta spettante

La misura del credito d'imposta è differenziata a seconda della tipologia del bene, come segue.

Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A		
Importo investimento	Credito d'imposta (% sul costo di acquisizione)	
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%
Limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni		

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B - Credito d'imposta (% sul costo di acquisizione)	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)	
20% Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 (sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza)	
Altri beni materiali e immateriali "generici" nuovi "Industria 4.0" Tabella A	
Credito d'imposta (% sul costo di acquisizione)	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni	

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in **3 quote** annuali di pari importo a decorrere:

- **dall'anno di entrata in funzione dei beni "generici"**

Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi **inferiori a € 5 milioni** il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale**. Dovrà essere chiarito il periodo di riferimento (2019 o 2020) da considerare ai fini della verifica dei ricavi / compensi;

ovvero

- **dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione** per gli investimenti nei beni delle **Tabelle A e B**. Se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 10% - 6%).

Adempimenti richiesti

Esclusivamente con riferimento al **credito d'imposta** per gli investimenti in **beni materiali ed immateriali "Industria 4.0"** di cui alle predette **Tabelle A e B** è richiesta:

- **un'apposita comunicazione al MISE;**
- la predisposizione di una **perizia asseverata / attestato** da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e l'interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.

Relativamente a **tutte le tipologie di investimenti** il soggetto beneficiario deve **conservare**, a pena di revoca dell'agevolazione, la **documentazione** attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Le fatture / documenti devono **riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame**. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020".

Cessione bene agevolato

Se il bene agevolato è **ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero** (anche appartenenti allo stesso soggetto) **entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE
commi 1064, lett. da a) a h), 1066 e 1067

È **prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022** il credito d'imposta introdotto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) per gli investimenti in ricerca e sviluppo / transizione ecologica / innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

La **misura del credito** spettante e il limite massimo, differenziati a seconda dell'attività, sono stati **ridefiniti** come di seguito evidenziato.

Attività agevolabili	Misura / limite credito d'imposta	
	previgente	nuovo
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo limite massimo € 3 milioni	20% della base di calcolo limite massimo € 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	15% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica (*)	6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni

(*) sono ora agevolabili anche le spese relative ai software

Il nuovo credito d'imposta spetta a prescindere dal "regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa" e pertanto è riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario.

È inoltre previsto **l'obbligo di asseverare** la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali / progetto o sotto progetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

BONUS FORMAZIONE 4.0 – comma 1064, lett. i) e l)

È riconosciuto un credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") **sostenute fino al 31.12.2022**. Il credito d'imposta spetta relativamente a:

- spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali / forniture con attinenza diretta al progetto, ammortamento degli strumenti / attrezzature per la quota da riferire all'uso esclusivo per il progetto di formazione). Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

- spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette (amministrative, di locazione, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI - commi da 1079 a 1083

È confermato che l'Amministrazione finanziaria effettua **specifiche analisi di rischio finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di dichiarazioni d'intento illegittime.**

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

- al contribuente è **inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- **SdI inibisce l'emissione della fattura elettronica non imponibile IVA** ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è **indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata.**

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE commi da 1087 a 1089

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il **riconoscimento, dall'1.1.2021 al 31.12.2022**, a favore di:

- persone fisiche;
- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

di un **credito d'imposta pari al 50%** delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

L'ammontare delle spese non può essere superiore:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
- per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale / istituzionale.

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI / CASHBACK - commi da 1095 a 1097

Lotteria dei corrispettivi

È confermata la **possibilità di partecipare** alla lotteria degli scontrini **soltanto in caso di pagamenti elettronici.**

Il c.d. "Decreto Milleproroghe" ha fissato all'1.2.2021 il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l'avvio della lotteria.

Cashback

È confermato che i **rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e **non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.**

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO - commi da 1098 a 1100

È previsto che il credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro, pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, è **utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall'1.1 al 30.6.2021** e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI - commi da 1102 a 1107**Annotazione fatture emesse contribuenti trimestrali**

È prevista la possibilità, a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, di annotare le fatture emesse nel relativo registro **entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni**, anziché entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Esterometro

Dall'1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il c.d. "esterometro" con periodicità trimestrale, dovranno essere **trasmessi telematicamente utilizzando SdI**, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica:

- **entro i termini di emissione delle fatture** / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione) con riferimento alle **cessioni / prestazioni rese**;
- **entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento** del documento comprovante l'operazione / di effettuazione dell'operazione, con riferimento agli **acquisti / prestazioni ricevute**.

Proroga al 2021 divieto emissione fattura elettronica

Anche per il 2021 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Viene esteso **anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - comma 1108

È confermato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi **obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo** il cedente del bene / prestatore del servizio **anche** nel caso in cui il documento sia **emesso da un soggetto terzo per suo conto**.

**MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
commi da 1109 a 1115**

Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del Registratore Telematico (RT) e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione **a decorrere dall'1.1.2021**.

Memorizzazione corrispettivi / consegna documento fiscale

Dall'1.1.2021 è generalizzato l'obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.

In luogo di detti documenti è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";

- annotazione nel registro dei corrispettivi.

È previsto che la **memorizzazione elettronica** e, a richiesta del cliente, la **consegna del documento** che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), vada effettuata **non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione**.

Sanzioni mancata / errata trasmissione corrispettivi

È prevista una sanzione pari al **90% dell'imposta** corrispondente all'importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

- **mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione;**
- **memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.**

La sanzione non può essere inferiore a **€ 500**.

La sanzione è applicabile anche in caso di **mancato o irregolare funzionamento del RT**.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica del RT è **punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**. Nel caso in cui:

- l'omessa / tardiva trasmissione;
- la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri **non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA**, è applicabile la **sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione** (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

Sanzioni mancata emissione scontrini / ricevute fiscali

È **ridotta dal 100% al 90% dell'imposta**, la sanzione applicabile in caso di:

- **mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto;**
- emissione di tali documenti per **importi inferiori** a quelli reali.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull'apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è **punita con la sanzione da € 250 a € 2.000**.

Sistemi evoluti di incasso

È differita dall'1.1.2021 **all'1.7.2021** l'operatività dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i **soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso** dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, **possono assolvere mediante tali sistemi l'obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica** dei corrispettivi.

Omessa installazione degli apparecchi

È prevista la **sanzione da € 1.000 a € 4.000** per l'omessa installazione del RT.

È altresì prevista la **sanzione da € 3.000 a € 12.000** in caso di **manomissione / alterazione del RT** salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso.

Sospensione licenza / attività

Se sono **contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni** dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la **sospensione della licenza / autorizzazione all'esercizio dell'attività** ovvero dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese**.

Tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di **mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione**, ovvero di **memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri**.

È altresì disposto che in caso di **omessa installazione / manomissione o alterazione del RT** trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l'omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo **da 15 giorni a 2 mesi** ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

Ravvedimento

Non è consentito regolarizzare **tramite il ravvedimento** l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti **quando la violazione è già stata constatata**.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi 1122 e 1123

È riproposta la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2021, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2021** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione ed all'asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva (11%)**.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

Fondimpresa – Avviso 1/2021

Fino a 50.000€ a fondo perduto in formazione a sostegno dell'innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti

COSA FINANZIA	<p>Progetti di innovazione digitale e/o tecnologica che comportino l'introduzione di nuovi prodotti e/o processi, o un notevole miglioramento di quelli esistenti.</p> <p>Sono ammissibili i processi di miglioramento tecnologico, inclusi cambiamenti nelle attrezzature, nelle tecniche, nei software.</p>
CHI PUO' PARTECIPARE	<p>Aziende appartenenti alla categoria di PMI (Piccole e Medie Imprese) aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione del progetto, in possesso delle credenziali per accedere all'area riservata;</p> <p>Soggetti attuatori accreditati;</p> <p>Consorzi e ATI.</p>
CRITERI PER PARTECIPARE	<p>Minimo 15 persone in formazione (codici fiscali);</p> <p>Massimo 100 ore di formazione a persona in uno o più corsi;</p> <p>Prevedere la certificazione delle competenze per tutti i percorsi;</p> <p>Costituzione di un Comitato di Pilotaggio che monitori il percorso del progetto, e che preveda la partecipazione delle rappresentanze sindacali, che dovranno anche sottoscrivere l'accordo sindacale per la presentazione del piano stesso.</p> <p>Presenza di uno fra Università pubbliche o private riconosciute, Enti di ricerca sotto la sorveglianza del MIUR o altri organismi di ricerca. La collaborazione deve esplicitarsi nella firma del progetto da presentare.</p>
DURATA DEL PIANO	<p>12 mesi dall'approvazione di Fondimpresa</p>
FINANZIAMENTO PREVISTO	<p>La singola azienda che intende partecipare potrà essere beneficiaria di un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 50 mila (al netto delle risorse del Conto Formazione). È data l'opportunità di richiedere, entro 120 giorni dalla data di approvazione, un anticipo pari al 70% del contributo approvato.</p>

COSTI AMMISSIBILI	<p>Costi legati all'erogazione della formazione (docenze, tutoraggio, aule, certificazione competenze, materiali didattici e di consumo, ecc.);</p> <p>Costi per attività preparatorie e di accompagnamento, attività non formative per la progettazione, coordinamento, gestione e rendicontazione del progetto</p>
REGIME DI AIUTI	<p>Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione)</p> <p>o</p> <p>Regolamento UE 1407/2013 (de minimis).</p>
DELEGHE E PARTENARIATI	<p>Le deleghe a soggetti terzi per l'espletamento di prestazioni specialistiche non possono superare il 15% del contributo totale, mentre non ci sono limiti per l'affidamento a soggetti partner se il soggetto proponente è l'azienda beneficiaria per i propri dipendenti. I soggetti partner devono garantire il loro apporto con il rimborso delle quote orarie dei propri lavoratori (costi reali).</p>
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	<p>I progetti si possono presentare dalle ore 9.00 del 30 Marzo 2021 alle ore 13.00 del 31 dicembre 2021.</p>
PER INFORMAZIONI	<p>Valentina Balzano vbalzano@sviluppopmi.com;</p> <p>Chiara Martoni cmartoni@sviluppopmi.com</p> <p>Monica Morelli mmorelli@sviluppopmi.com;</p> <p>Tel . 0544-280280</p>



L'AZIENDA A IMPATTO ZERO: IL RISPARMIO ENERGETICO NEL SETTORE MECCANICO

*Operazione Rif. P.A. 2019-13373/RER PG 11
approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1017/2020 del 03/08/2020 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna*

OBIETTIVI

Le trasformazioni nel green management implicano un cambiamento sia dei modelli di business sia delle catene del valore che delle offerte di prodotto.

In tale contesto, l'obiettivo del corso è far acquisire ai partecipanti le competenze per valutare la riduzione degli sprechi energetici ed apprendere strategie per valutare processi di innovazione.

CONTENUTI

- ✓ quadro normativo e legislativo in materia di energia
- ✓ incentivi per l'efficienza energetica (conto termico, certificati bianchi, fondo energia, nuove detrazioni, ecc.)
- ✓ La produzione di energia da fonti rinnovabili e la cogenerazione ad alto rendimento
- ✓ Le tecnologie per l'efficienza energetica
- ✓ Diagnosi ed audit energetico +case history – criticità, approcci e strategie

CONTENUTI DI DETTAGLIO

- Prezzo fisso o variabile, cambio fornitore? Come orientarsi per la fornitura di energia elettrica e gas?
- Quali sono gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica
- Le possibilità offerte dall'autoproduzione di energia
- La mia azienda può entrare in una comunità energetica rinnovabile?
- Valutare i possibili investimenti in efficienza
- I primi passi per aumentare l'efficienza energetica in azienda
- Il mercato libero dell'energia elettrica
- Come leggere una bolletta
- Quali azioni posso fare per diminuire il costo della fornitura
- Quali sono i primi passi da seguire per fare efficienza
- I contenuti della diagnosi energetica
- Le principali tecnologie efficienti elettriche e termiche
- I Certificati Bianchi o Titoli di efficienza Energetica
- Il Conto termico 2.0
- La convenienza economica del fotovoltaico oggi

sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zurattini)
tel. 0544 280290 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P.IVA: 02430600290
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

DOCENTI

Ing. Pierluigi Zanotti, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio ed EGE, responsabile tecnico commerciale di Esco Solution s.r.l., svolge il ruolo di Energy Manager per diverse aziende e si occupa dei diversi ambiti del mercato libero dell'energia dal 2001.

Ing. Mattia Baldacci, Ingegnere per l'Ambiente ed il Territorio, con esperienza nel settore energetico ed idraulico. Si occupa principalmente di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, dalla progettazione alle attività legate alla connessione alla rete e all'ottenimenti di incentivi.

Ing. Michele Balducci, Ingegnere Meccanico, si occupa di gestione dell'energia ed efficienza energetica nei contesti industriali. Certificato EGE dall'anno 2012, ha maturato una significativa esperienza nell'ambito degli impianti di cogenerazione e nella presentazione di progetti finalizzata all'ottenimento di Certificati Bianchi.

DURATA

24 ore di attività formativa tramite videoconferenza.

In seguito all'attività in videoconferenza per ciascun progetto attivare un'azione di accompagnamento di 20 ore.

DESTINATARI

I corsi sono rivolti a imprenditori, manager e figure chiave di aziende di piccola dimensione aventi sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna del settore meccanico e rispettiva filiera. Il corso è aperto anche a liberi professionisti che svolgono la loro attività nella filiera meccanica.

CALENDARIO

18, 25 Febbraio 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00

4, 11, 18 e 25 Marzo 2021 dalle 14.00 alle 18.00

La frequenza è obbligatoria.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il progetto è in regime di De Minimis e finanziato al 100%.

A seguito del Registro Nazionale Aiuti di stato la formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio Programmazione della Regione Emilia Romagna.

SELEZIONE

Il corso è rivolto a 10 partecipanti. In caso di numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili si terrà conto oltre che all'ordine cronologico di ricevimento delle iscrizioni anche della corrispondenza tra obiettivi specifici di ogni corso e le aspettative/bisogni/motivazioni dei richiedenti e dell'interesse ad usufruire del percorso di accompagnamento

SEDE DI SVOLGIMENTO

Attività svolta in videoconferenza.

INFO

Per informazioni di dettaglio relative al corso e per ricevere la modulistica di iscrizione contattare **Tiziana Coppi Pieri** tcoppi pieri@sviluppopmi.com Tel. 0544/280280 non appena possibile. Per consentire le relative verifiche e gli adempimenti correlati al nuovo Registro Nazionale la documentazione deve pervenire completa **entro e non oltre il 27 gennaio 2021**

**Soggetto Gestore Sviluppo PMI RIF. P.A. 2020-13373/RER – PROGETTO 11/1 – SCHEDA PARTECIPANTE**

Dati Anagrafici: NOME		COGNOME		CODICE FISCALE		SESSO	
						<input type="checkbox"/> Maschio <input type="checkbox"/> Femmina	
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	STATO		CITTADINANZA	NAZIONALITA'	
Residenza: VIA			CAP	CITTA'		PROV	N. TELEFONICO
Se il domicilio attuale è diverso dalla residenza: VIA			CAP	CITTA'		PROV	N. TELEFONICO
Azienda di appartenenza: RAGIONE SOCIALE AZIENDA				PARTITA IVA			
INDIRIZZO				CODICE ATECO 2007			
CAP	CITTA'					PROV	
RUOLO DEL PARTECIPANTE IN AZIENDA			N° TELEFONO			N° FAX	
Indirizzo e-mail:							
POSIZIONE INAIL partecipante							
Titolo di studio:							

Condizione occupazionale/professionale ad inizio corso:

- 10 Lavoro a tempo indeterminato (compresi lavoratori in CIGO)
- 11 Lavoro a tempo determinato (compresi lavoratori in CIGO)
- 12 Lavoratore in CIGS
- 13 Apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale
- 14 Apprendistato professionalizzante
- 15 Apprendistato di alta formazione e ricerca
- 16 Contratto di somministrazione
- 17 Lavoro occasionale/lavoro a progetto/ collaborazione coordinata e continuativa
- 18 Lavoro autonomo
- 19 Imprenditore (titolare società di persone, impresa individuale, titolare e soci studi professionali)

Per ciò che concerne il trattamento dei dati personali ci si atterrà alle disposizioni previste dal **D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e GDPR 2016/679**. Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della Legge 4/01/1968 come modificato dall'art. 3 comma 10 Legge 15/05/1997 n. 127.

Luogo, data _____

Firma Partecipante _____



ANAGRAFICA AZIENDA				ALTRE INFORMAZIONI		
Ragione Sociale			Iscrizione al REA	Numero	Data	
Indirizzo			Tipologia (1)		Dimensione (2)	
Provincia	Comune	C.A.P.	Forma Giuridica (3)		N. ULA	
Telefono		Fax		Settore/Comparto (4)		
Codice Fiscale		Partita I.V.A		Riportare codice numerico "Atecori 2007" (reperibile sulla visura camerale aggiornata alla voce "Attività" – importanza "P")		
Referente Aziendale (Nome e Cognome)						
Legale Rappresentante (Nome e Cognome)			*Importo ultimo fatturato	*Anno ultimo fatturato		
Comune di Nascita		Provincia	Data	Azienda Soggetta all' art. 17 legge 68/99		
				Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Indirizzo			Eventuali Note			
Provincia	Comune	C.A.P.				
Indirizzo Web (URL) – Indirizzo e-mail						

NOTE:

- 1. Tipologia:** Pubblica o Privata
- 2. Dimensione:** Micro, Piccola, Media o Grande * **Definizione della dimensione d'impresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE dell'Unione Europea**
- 3. Forma Giuridica:** S.p.A., s.r.l., s.n.c., ecc.
- 4. Settore/Comparto:** il codice numerico riportato nell'oggetto del documento di rilascio della P. IVA

Autorizzo ad inserire i dati raccolti nelle vostre liste al fine di potermi inviare materiale informativo o promozionale. In ogni momento, a norma D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e GDPR 2016/679 potrò avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a Sviluppo PMI Via Maestri Del Lavoro 42/f Ravenna (RA) oppure all'indirizzo e-mail info@sviluppopmi.com

Firma e Timbro



Il sottoscritto Legale Rappresentante autorizza l'ente all'acquisizione dei sopraindicati dati personali e al loro trattamento in quanto necessari per la gestione del corso, nel rispetto dell'art. 3 D. Lgs. del 30/06/2003.

A conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dell'art. 11 comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 e all'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998 e sotto la propria personale responsabilità DICHIARA che i dati sopra riportati corrispondono a verità.

L'informativa sul GDPR UE 2016/679 sono visionabili e scaricabili sul sito della società www.sviluppomi.it.

Data

Il Legale Rappresentante per Accettazione

Timbro e firma

TUTELE PER I LAVORATORI 1) SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA O DI PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA CON SORVEGLIANZA ATTIVA; 2) FRAGILI: NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE (DI BILANCIO 2021) N. 178/2020

L'art. 1 della legge 30/12/20, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ha apportato modifiche all'attuale assetto normativo riguardante la disciplina delle tutele, previste dall'art. 26 del d.l. 17/03/20, n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/04/20, n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), e successive modificazioni, nei confronti dei **lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva** (comma 1) e di quelli ritenuti **particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti fragili** (comma 2 e 2-bis).

Le tutele in questione interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 08/08/95, n. 335 (messaggio INPS 24/06/20, n. 2584 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 33/2020).

In particolare, **per quanto concerne i lavoratori del settore privato, posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell'INPS** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43 e n. 33 del 2020), l'art. 1, comma 484, della legge n. 178/2020 ha modificato la previsione del comma 3 dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020 **eliminando, a decorrere dall'1 gennaio 2021, l'obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione "gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva"**, precedentemente previsto per l'anno 2020.

Riguardo invece alla tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili (il cui "concetto" è stato chiarito, da ultimo, dai ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali e della Salute con la circolare 4 settembre 2020, n. 13 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020) di cui al comma 2 dell'art. 26, prorogata da ultimo fino al 15 ottobre 2020 dall'art. 26, comma 1-bis, del d.l. 14/08/20, n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/20, n. 126 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2020)), **il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dall'1 gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021** (art. 1, comma 481, della legge n. 178/2020).

Per l'anno 2020, quindi, rimane confermata la possibilità di riconoscere la tutela di cui si tratta per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nell'accluso messaggio INPS 09/11/20, n. 4157, in cui è precisato che la tutela prevede l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l'indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

In argomento, inoltre, con il messaggio 15/01/21, n. 171, l'INPS:

- ha ribadito che l'equiparazione per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza;
- fa presente che il citato art. 1, comma 481, della legge n. 178/2020 ha contestualmente **prorogato al 28 febbraio 2021** anche la previsione del comma 2-bis dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020 - in precedenza valida solo per il periodo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 - che stabilisce, per i **lavoratori fragili**, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Coordinamento Generale Medico Legale***

Roma, 09-11-2020

Messaggio n. 4157

OGGETTO: Tutela a favore dei lavoratori fragili, di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Novità introdotte dall'articolo 26, comma 1-bis, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

Con il messaggio n. 2584/2020 è stata illustrata la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.

Nello specifico, è stato precisato che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), l'intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020).

Il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020 dall'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che il comma 1-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito in sede di conversione dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha sostituito il comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 con gli attuali commi 2 e 2-bis.

In particolare, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un'ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi **tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020**, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.

Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l'individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992.

Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l'esercizio di norma dell'attività lavorativa in modalità agile anche *“attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”*.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

**CIGS CAUSATA DA CRISI AZIENDALE PER EVENTO IMPROVVISO E IMPREVISTO
RAPPRESENTATO DALLA PANDEMIA DA COVID-19: SEMPLIFICATE (FINO AL TERMINE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA) LE CONDIZIONI DI ACCESSO**

Ai sensi dell'art. 2 del d.m. 13/01/16, n. 94033 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2016):

- 1) i programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) per "crisi aziendale" di cui all'art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015^(*) (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 24, n. 22, n. 19 e n. 17 del 2015) sono approvati subordinatamente alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
 - «a) dagli indicatori economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l'impresa deve presentare specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
 - b) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento - o, quantomeno, la stabilità - dell'organico aziendale nel biennio precedente l'intervento della CIGS. Deve, altresì, riscontrarsi, di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell'istituto della CIGS;
 - c) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività dell'impresa interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale;
 - d) il programma di risanamento di cui al punto precedente deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell'occupazione. L'impresa - qualora, nel corso dell'intervento di CIGS o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali - deve presentare un piano di gestione degli stessi.»;
- 2) il trattamento straordinario di integrazione salariale può anche essere concesso quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente a un **evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione aziendale**, e, in questo caso, «l'impresa, deve rappresentare l'imprevedibilità dell'evento causa della crisi, la rapidità con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale. Tale fattispecie è

^(*) **Art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015**

Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.

valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) (riportate al punto 1 che precede, N.d.R.), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d) (riportate al punto 1 che precede, N.d.R.) del comma 1 del presente articolo.»

Considerata l'eccezionalità della pandemia da COVID-19 e il suo impatto sul mercato del lavoro, con l'accluso d.m. 15/12/20 - pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 14/01/21, n. 10 - il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito che, *“per l'anno 2020 e, comunque, **fino al termine dell'emergenza epidemiologica**”, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente a tale evento improvviso e imprevisto, **“la fattispecie è valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) (riportata al punto 1) che precede, N.d.R.) ... e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ^(**), con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva”.***

^(**) **Art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015**

Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2020

Determinazione, in relazione all'evento della pandemia da COVID-19, delle modalita' di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale. (21A00080)

(GU n.10 del 14-1-2021)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore, del 13 gennaio 2016, n. 94033, recante «Criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa la nomina della senatrice Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerato che la crisi economica connessa alla diffusione della pandemia da COVID-19 rappresenta un evento eccezionale che ha generato forti ripercussioni economiche e sociali, allo stato attuale, difficilmente stimabili;

Considerato che l'attuale e straordinaria emergenza epidemiologica in atto ha fortemente impattato sul mercato del lavoro generando una crisi economica diffusa con risvolti di particolare gravita' in settori produttivi di rilevanza strategica nazionale;

Considerata l'esigenza di favorire il ricorso a strumenti di sostegno al reddito volti al mantenimento dei livelli occupazionali con modalita' che consentano, altresì, l'osservanza alle misure contenitive dell'epidemia e la salvaguardia della salute;

Considerato che le ricadute economiche dell'emergenza sanitaria si riflettono, nel mercato del lavoro, sia sull'offerta che sulla domanda;

Considerato che le conseguenze imposte dai provvedimenti

emergenziali sulla libera circolazione, hanno comportato, sul piano dell'interruzione della produzione e a seconda della loro portata, sia effetti generali di rilievo internazionale e nazionale, sia effetti su comparti e in area geografiche piu' o meno circoscritte, che possono estendersi ad altri comparti e ad altre aree geografiche, a seconda delle interdipendenze lungo la catena produttiva di un determinato bene o servizio e delle connessioni geografiche, amplificando comunque la crisi economica;

Considerato che la crisi aziendale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, nel momento in cui risulta collegata all'attuale scenario epidemiologico nazionale e internazionale e alle sue ricadute paralizzanti sull'attivita' produttiva (conseguenti anche ai provvedimenti emergenziali restrittivi), presenta connotati eccezionali, tali da non consentire l'individuazione di modalita' di risoluzione, con l'impossibilita' o estrema difficolta' di predisporre piani di risanamento per i quali mancherebbero i presupposti di concreta realizzazione, in relazione ai limiti posti per il contenimento della pandemia e per la tutela della salute e alla situazione del mercato nazionale ed internazionale;

Ritenuto, conseguentemente, che, allo stato, il superamento della situazione di crisi delle singole imprese non appare da queste ultime gestibile, anche in via di programmazione, dovendosi attendere il superamento dell'attuale situazione emergenziale che coinvolge non solo il mercato nazionale, ma anche quello internazionale;

Ritenuto, pertanto, che occorra valutare i programmi di crisi aziendale di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 148 del 2015 conseguenti all'evento imprevisto ed imprevedibile di cui alla pandemia del COVID-19, anche in assenza del piano di risanamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, di poter autorizzare sospensioni dal lavoro anche in deroga ai limiti di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 limitatamente ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attivita' produttiva e a questa connessa;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di limitare quanto disposto nei capoversi precedenti all'anno in corso, in funzione del superamento della crisi pandemica e del mantenimento dei livelli occupazionali;

Decreta:

Art. 1

Per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie e' valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla

lettera c) dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2020

Il Ministro: Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2459

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI DISOCCUPAZIONE: IMPORTI VALIDI PER IL 2021

Con effetto dall'1 gennaio di ogni anno gli importi dei cosiddetti "tetti" dei trattamenti di integrazione salariale (art. 3, comma 5, lettere a) e b) del d.lgs. n. 148/2015), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l'applicazione del massimale più alto, sono incrementati nella misura del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015).

Di conseguenza l'INPS, con la circolare n. 7 del 21 gennaio scorso, ha comunicato gli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2021 – uguali, giova evidenziarlo, a quelli del 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4/2020) - e diramato quanto segue.

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015, nonché la retribuzione lorda mensile di riferimento (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) – oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto – risultano fissati, per l'anno 2021, nelle misure sotto indicate, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, attualmente pari al 5,84%:

Trattamenti di integrazione salariale			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	998,18	939,89
Superiore a 2.159,48	Alto	1.199,72	1.129,66

In base al combinato disposto degli artt. 3 e 46, comma 1, lett. i) e m) del d.lgs. n. 148/2015 (che hanno abrogato, rispettivamente, l'art. 1 della legge n. 863/84 e l'art. 13 della legge n. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà il trattamento ammonterà all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, con il limite dei suddetti massimali.

Tali importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (art. 2, comma 17 della legge n. 549/1995).

Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)			
Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	1.197,82	1.127,87
Superiore a 2.159,48	Alto	1.439,66	1.355,58

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Per il 2021:

- l'importo massimo mensile, per cui non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/1986, è pari a € **1.335,40**;
- la retribuzione da prendere a riferimento è di € **1.227,55** (art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015 - CONFIMI RAVENNA NEWS n. 7/2015).

TFR: INDICE DI RIVALUTAZIONE DI DICEMBRE 2020

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **dicembre 2020** pari a **102,3** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 dicembre 2020** al **14 gennaio 2021** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,500000%**.